

Nuove tutele

Riprende quota il progetto per istituire il Garante dell'infanzia e adolescenza

di Maria Giovanna Ruo*

Dopo una battuta di arresto di oltre un anno, ha finito il suo percorso in Commissione ed è ora in Aula alla Camera il progetto di legge sull'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. La pausa di riflessione è stata salutare, dato che l'attuale proposta di legge, rivisitata con il contributo di più mani e da pluralità di prospettive, non è stato oggetto di mero restyling, ma di modifiche sostanziali che porterebbero finalmente il nostro Paese a costituire questa figura centrale nel sistema di promozione dei diritti delle persone in età evolutiva, in sintonia con altre legislazioni europee. Già solo il fatto che nel disegno di legge C 2008 e riuniti-A/R i destinatari della tutela siano indicati come persone minori di età - e non più minori *tout court* - non è semplice modifica lessicale. Indicare così coloro che vanno da zero a 18 anni introduce un'auspicata rettifica di prospettiva. La modifica è semplice quanto essenziale: da zero a 18 anni si è persone di età inferiore a quella che dà ingresso alla più ampia e completa gestione dei propri diritti, ma non con diritti minori rispetto a coloro che tale età hanno già compiuto.

Le specifiche dell'Authority - La pausa di riflessione è valsa a configurare l'Autorità, in sintonia con i cosiddetti "parametri di Parigi", con i requisiti di indipendenza e autonomia che si sostanziano in poteri autonomi di organizzazione, di indipendenza amministrativa e assenza di vincoli di subordinazione gerarchica, di sede propria. Viene istituito l'ufficio posto alle dipendenze dell'Autorità e composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni in posizione di comando obbligatorio. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio e quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese saranno adottate su proposta dello stesso Garante. Le spese per l'espletamento dei compiti e il funzionamento dell'ufficio sono a carico di un fondo posto alla diretta disponibilità del Garante, di entità tale da rendere ora gli obiettivi della legge perseguibili (750 mila euro per il 2011 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2012). L'autonomia dell'Autorità garante è stata rafforzata anche da un sistema più complesso di incompatibilità che ricomprendono anche l'appartenenza a ordini professionali e al mondo imprenditoriale. L'Autorità garante è configurata come organo monocratico (così come in tutti gli altri Paesi europei, eccetto la Danimarca), nominato d'intesa dai presidenti di Camera e Senato tra persone di notoria indipendenza, indiscussa moralità e specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori e delle problematiche familiari ed educative. Durerà in carica quattro anni con possibilità di una sola riconferma.

Tra le articolate competenze, quella di promozione del diritto convenzionale ed europeo e nazionale in tema di diritti delle persone minori di età, di diffusione di buone prassi e di protocolli di intesa elaborati dalle autorità giudiziarie, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni con oggetto i diritti delle persone minori di età. Si tratta di strumenti che si stanno diffondendo anche per evitare il proliferare nel territorio nazionale di prassi applicative non sempre coerenti: ne sono esempio i protocolli per l'ascolto del minore nonché i protocolli sui procedimenti ex articolo 317-bis del Cc, quello sull'allontanamento del minore dalla propria famiglia e altri ancora.

*Dopo oltre un anno
e un sostanziale restyling,
il disegno di legge
sulla nuova Autorità
delle persone
in età evolutiva
approda a Montecitorio*

Nuove tutele

Un caso esemplare di come collaborazione e dialogo su obiettivi condivisi possano costituire una strada percorribile: si spera in analoghi risultati in materia di filiazione

Sul piano dei rapporti con l'iniziativa legislativa, è previsto che l'Autorità garante esprima il proprio parere sul Piano nazionale di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva prima della trasmissione alla Commissione infanzia; segnali al Governo, alle Regioni e agli altri enti territoriali interessati tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti delle persone minori di età; formuli osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle stesse; possa esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; presenti alle Camere una relazione annuale sulla propria attività. Il tutto nel rispetto del principio di sussidiarietà, opportunamente ribadito.

Sono opportunamente rimaste le competenze relative alla collaborazione con organismi internazionali ed europei costituiti in rete (Enoc). Sono infatti attualmente 21 i Paesi che ne fanno parte: il confronto istituzionale con tali realtà, insieme al compito di promozione dei diritti affidato al Garante, potrebbe contribuire ad aprire la cultura giusminorilista italiana a una rinnovata sensibilità ai temi emergenti portati dall'articolazione sociale e familiare multietnica e dall'affermarsi di nuovi contesti familiari, aiutandola ad approdare ai grandi principi europei in materia di tutela delle persone in età evolutiva, verso cui sono già elementi propulsori l'attuale incidenza e rilevanza della giurisprudenza Cedu e della Carta di Nizza, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

L'Autorità garante presiederà la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, composta dai Garanti regionali o figure analoghe: questa svolgerà compiti di promozione dell'adozione di linee comuni d'azione dei Gr (e figure analoghe) da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali, nonché di individuazione e di costante scambio di dati e di informazioni.

Il raccordo con le istanze interne ed estere - Il Garante si pone così come snodo essenziale tra i territori, anche con la loro variegata realtà di normative ed esigenze di tutela delle persone minori di età, e le esperienze sovranazionali in ambito europeo e internazionale: momento di sintesi, sinergia, raccordo e propulsione.

Tutti potranno rivolgersi all'Autorità anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti per la segnalazione di situazioni di rischio e di violazioni (anche se la proposta attualmente lo prevede, tuttavia le violazioni dovrebbero essere invece segnalate direttamente all'autorità giudiziaria competente): procedure e modalità di presentazione di tali segnalazioni saranno stabilite con determinazione della stessa Authority, assicurando semplicità di accesso anche mediante strumenti telematici, così che anche la più giovane utenza potrà avere facile e reale accesso.

Le perplessità - Il Garante segnalerà a sua volta alle Procure della Repubblica competenti le situazioni che si configurassero come disagio o abuso: il che ripropone perplessità per il confine non preciso con la giurisdizione. Permane anche il nodo critico dell'assenza di un'organizzazione stabile di consultazione che potrà essere sciolto in sede emendativa con la costituzione di apposita Commissione consultiva di persone minori di età, Ong e altri soggetti privati operanti nel settore.

L'auspicio - Questi e altri profili potranno essere rettificati e migliorati: tuttavia, il progetto di legge è quantomeno attualmente un buon esempio di come collaborazione e dialogo su obiettivi condivisi in tema di tutela dei soggetti vulnerabili possa costituire strada percorribile e da perseguire. L'auspicio sarebbe che, ad esempio, in materia di filiazione si pervenisse al più presto ad analoghi risultati: risulta obiettivamente incomprensibile come a tutt'oggi non si sia pervenuti a superare odiose residue discriminazioni nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio in contrasto con il dettato costituzionale.

** Presidente di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale*